



LA LEGGE PER TUTTI

INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

Pec con cognome sbagliato: la notifica è valida?

Autore: Paolo Remer | 20/10/2020



Gli errori più comuni che possono pregiudicare la prova legale e l'efficacia della spedizione e provocare contestazioni da parte del destinatario del messaggio.

La Pec, o posta elettronica certificata, non finisce mai di stupire e, qualche volta, di

preoccupare. Perché la tecnologia, per quanto sofisticata e sicura sia, non mette mai completamente al riparo dagli errori umani, che sono sempre possibili. Ne sa qualcosa chi ha provato ad inviare un messaggio di posta elettronica (anche la normale email, non necessariamente la Pec) con un indirizzo sbagliato, anche soltanto di un carattere: il sistema informatico, ovviamente, non lo riconosce e la comunicazione non può pervenire al destinatario. In alcuni casi, a seconda della piattaforma utilizzata e delle impostazioni, il sistema avvisa con un messaggio di errore, ma talvolta non succede nulla e così il mittente resta ignaro.

Altre volte, accade che l'indirizzo Pec è esatto (del resto, la rubrica è pubblica e facilmente consultabile, perciò non occorre farsi dettare o inviare gli estremi dall'interessato) ma si sbagliano i dati del destinatario, a partire dall'anagrafica: potresti inviare il messaggio a una persona che si chiama Marco Rossi erroneamente chiamandolo Mario Russo. In tali casi, quando la **Pec** contiene al proprio interno un **cognome sbagliato, la notifica è valida?**

Al quesito, ha risposto la Corte di Cassazione in un'interessante sentenza, relativa al caso in cui gli atti di un processo erano stati notificati all'imputato proprio con il cognome sbagliato: un dato essenziale, soprattutto perché si trattava di un procedimento penale, in cui l'identificazione deve essere certa.

Pec: cos'è e come funziona

La [posta elettronica certificata \(Pec\)](#) è un sistema di comunicazione che consente di inviare e-mail dotate di una certificazione dell'avvenuta consegna dei messaggi. Equivale alla lettera **raccomandata con avviso di ricevimento**, ma qui la "cartolina" consiste in un file digitale che fornisce al mittente la [prova dell'invio](#) e dell'avvenuta ricezione da parte del destinatario, nel momento in cui il documento arriva sulla sua casella (a prescindere dal fatto che poi egli lo legga effettivamente o no).

Inoltre, il **contenuto** del messaggio trasmesso non può essere modificato dal destinatario; perciò, al mittente basterà conservare il file della **ricevuta** telematica di avvenuta consegna per poter provare, in futuro, l'esatto invio della Pec e degli eventuali documenti ad essa allegati.

Pec: qual è il valore legale?

Per questi motivi le Pec - che sono gestite da pochi operatori autorizzati, in modo da offrire terzietà e sicurezza - garantiscono il [valore legale delle comunicazioni](#).
Avere una Pec da usare per l'invio dei documenti la cui spedizione potrà o dovrà essere **provata con valore legale** è anche molto più economico rispetto alle tradizionali spedizioni effettuate a mezzo del servizio postale (il costo di attivazione e di gestione della casella è normalmente di 10 o 15 euro all'anno).

Come trovare un indirizzo Pec

A facilitare le cose, e quindi a diffondere l'utilizzo di questo strumento, c'è il fatto che sussiste l'**obbligo**, per i professionisti iscritti ad ordini o collegi, gli imprenditori in forma di società o di ditte individuali e tutte le partite Iva (compresi i lavoratori autonomi), oltre che per le pubbliche amministrazioni, di essere dotati di almeno una **casella Pec** attiva.

I relativi indirizzi sono pubblicamente reperibili, sul registro telematico **Ini-Pec** (per gli avvocati c'è anche l'apposito **RegInde** del ministero della Giustizia) utilizzando come chiave di ricerca il nome e cognome oppure la denominazione sociale, o più semplicemente il codice fiscale o il numero di partita Iva (per sapere come fare leggi "[Come cercare indirizzi Pec di imprese e professionisti](#)").

Pec: gli errori più frequenti

Chi non ha confidenza con i sistemi informatici o con i metodi di trasmissione di atti aventi validità legale può facilmente commettere alcuni **errori**. Tra i più **frequenti**, c'è quello di cancellare proprio la ricevuta di consegna, che invece è proprio il documento che fa prova dell'avvenuta spedizione con esito positivo.

Un altro errore tipico è quello di omettere di **firmare digitalmente i documenti** allegati alla Pec nei casi in cui ciò è necessario: la Pec non certifica l'identità del mittente, neppure quando il suo nome e cognome compaiono nell'indirizzo della casella.

Nonostante ciò, in determinati casi, la notifica può essere ritenuta valida: ad esempio, la [notifica di una cartella esattoriale in pdf](#) da parte dell'Agente di

riscossione. Ma nei rapporti tra privati se c'è un documento privo di firma digitale la prova sarà liberamente valutata dal giudice; la Pec sarà solo uno spunto ma non potrà avere valore legale tale da coprire un allegato mancante di sottoscrizione del mittente.

Peggio ancora quando il mittente è un privato ed il destinatario una **Pubblica Amministrazione**, le istanze o le dichiarazioni presentate per via telematica (ad esempio, quelle necessarie per la partecipazione ad un concorso pubblico) saranno considerate prive di sottoscrizione **[1]**.

Pec: l'individuazione del destinatario

C'è poi il problema della corretta **individuazione del destinatario della Pec**: per anni, la giurisprudenza si è affaticata cercando di stabilire se la ricerca dell'indirizzo e la conseguente spedizione dovessero essere effettuate in base alle [risultanze del RegInde o del Registro Ini-Pec](#) e solo di recente, con il [Decreto Semplificazioni](#) emanato la scorsa estate, si è aperto uno spiraglio che rende [più semplice per gli avvocati notificare](#).

Pec con cognome sbagliato

Questi aspetti riguardano ancora e soltanto la denominazione della casella Pec e la sua riferibilità al destinatario della comunicazione. Diverso, invece è il problema di una Pec indirizzata alla casella corretta, ma che riporta al suo interno il **cognome sbagliato** della parte cui il messaggio è rivolto.

Una nuova sentenza della Cassazione **[2]** ha stabilito che in tali casi la **notifica** è comunque **valida**: l'essenziale è che la Pec sia stata spedita correttamente al destinatario. Il problema del soggetto apparentemente diverso, poiché non riportava il nome esatto dell'imputato, è stato superato perché, nonostante l'errore compiuto dal notificante, il soggetto era «chiaramente riconducibile a quello reale».

Ma questo apprezzamento è stato desunto in base alle peculiarità del caso concreto (c'erano i riferimenti, inequivoci, all'impugnazione proposta in appello, con l'indicazione del numero del procedimento). Nella decisione dei giudici di piazza Cavour ha pesato, però, anche il fatto che risultava una «indiscutibile

vicinanza tra il **nominativo reale** e quello effettivamente riportato sull'atto», il che lascia capire come il refuso compiuto dal mittente era limitato a qualche lettera della parola del cognome e dunque non si trattava di una denominazione completamente diversa. Leggi anche [notifica Pec: ultime sentenze](#).

Note

[1] Art. 65, co. 1, D.Lgs. n.82/2005 (Codice Amministrazione Digitale). **[2]** Cass. sent. n. 28834/20 del 19.10.2020.